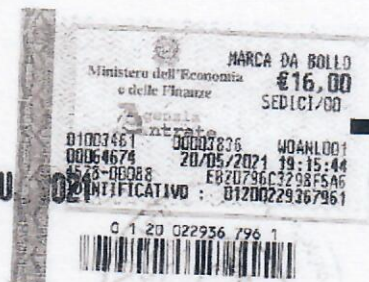


11 GIU 2021



ATTO COSTITUTIVO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

L'anno 2021 il giorno 11 del mese di Giugno in Scafa (PE), C.da Zappino, 45, si sono riuniti i Signori:

SANTOLI MICHAEL nato a Popoli (PE) il 15.04.99 e residente in Scafa (PE), C.da Zappino, 45; C.F.

SNTMHL99D15G787Z;

SANTOLI MATTEO PERSIFAL, nato a Popoli (PE) il 23.08.96, e residente in Scafa(PE), C.da Zappino, 45; C.F.

SNTMTP96M23G878D;

CIOMMO NICCOLO' FRANCESCO ARTURO, nato a Pescara il 25.04.02 e residente in Chieti, via Papa Giovanni

XXIII, 89; C.F. CMMNCL02D25G482N;

MASTRODICASA CARLO GIUSEPPE, nato a Popoli(PE) il 12.04.86 e residente in Scafa(PE), via Stazione, 47; C.F

MSTCLG86D12G878V;

CIULLA ANNA, nata a Chieti il 09.10.69 ed ivi residente in via Papa Giovanni XXIII, 89; C.F. CLLNNA69R49C632F;

CIOMMO GIUSTINO, nato a Chieti il 08.09.73 ed ivi residente in via Papa Giovanni XXIII, 89; C.F.

CMMGNT73T08C632Q;

TOPPI AGOSTINO, nato a Pau (Francia) il 08.09.69 e residente in San valentino in A.C. (EP), C.da Paduli, 7; C.F.

TPPGTN69P08Z110I;

con lo scopo, mediante la presente scrittura privata, di convenire e stipulare quanto segue:

1) E' costituita, tra i componenti, una Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale, senza fine di lucro,

denominata "BLUEEVENTS Associazione Sportiva Dilettantistica APS" (in sigla "BLUEEVENTS A.S.D. APS").

L'acronimo APS potrà essere utilizzato solo dopo l'iscrizione della associazione al RUNT. 2) L'Associazione ha la sede legale in

Scafa (PE), C.da Zappino , 45. L'Associazione è senza fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di interesse generale, di promozione sociale , sportive dilettantistiche, culturali, assistenziali, così come meglio specificato nello statuto sociale. 4) I costituenti si danno reciprocamente atto di aver versato a favore della Associazione la somma di euro 700,00 che costituisce il patrimonio iniziale della medesima. 5) Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.6) Per il primo quadriennio, i costituenti determinano nel numero di cinque i componenti del Consiglio Direttivo che viene così eletto: **Presidente: SANTOLI MATTEO PERSIFAL, Vice Presidente: SANTOLI MICHAEL, Segretario-Tesoriere: CIOMMO NICCOLO' FRANCESCO ARTURO, Consiglieri : TOPPI AGOSTINO, MASTRODICASA CARLO GIUSEPPE.**

7) L'Associazione è retta dallo Statuto, redatto ai sensi del decreto legislativo 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 90 della legge 289/2002, della legge 383/2000 e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 che, approvato dai componenti, è trascritto in calce al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.8) Il Presidente dell'Associazione viene delegato a compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere l'affiliazione ed il riconoscimento della Associazione da parte del Centro Sportivo Educativo Nazionale, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente di Promozione Sociale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni e ad iscrivere l'associazione nei Registri Pubblici previsti dalle norme di legge.

STATUTO

Art 1 – Denominazione e sede: 1. E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi degli articoli 18 della Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile, dell'art Art.90 della legge 289/2002, del decreto legislativo 460/97, della legge 383/2000 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 denominata " **BLUEEVENTS Associazione Sportiva Dilettantistica APS** ", in sigla " **BLUEEVENTS A.S.D. APS** ", qui di seguito detta Associazione. La medesima potrà dotarsi di

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Chieti
Il presente atto è stato qui registrato il 21/7/2024
al n. 550 serie 3
Versamento di € 200,00 effettuato il 21/7/2024

IL FUNZIONARIO

marchi e motti. 2. L'Associazione ha sede legale in Scafa (PE), C.da Zappino, 45. 3. L'Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale, nell'ambito dello stesso comune, senza necessità di integrare la presente scrittura.

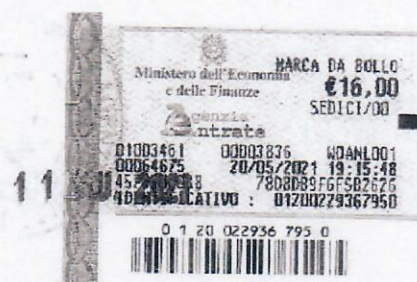
Art. 2 – Scopo e natura: 1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita

dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali. 2.

L'Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere d), i), j), k) l), e t), quindi a) la diffusione e l'esercizio di attività sociali di interesse generale promuovendone e favorendone la diffusione della conoscenza, in senso educativo, sociale e sportivo. L'associazione si prefigge di promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e/o dagli organismi affilianti con riferimento, in termini esemplificativi e non esaustivi, agli sport del biliardo, bocce, bridge, dama, scacchi, freccette, birilli, burraco, minigolf, tennis da tavolo, flying disc, go, palla tamburello, comprese le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche. b) l'organizzazione di attività di radiodiffusione sonora caratterizzata dalla assenza di scopo di lucro. c) l'organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale nelle aree delle radio web, dei blog e similari. d) l'organizzazione di attività ricreative di interesse sociale quali tornei ludici nelle arie del gioco inteso come sviluppo della socialità e del benessere della persona, animazioni ed intrattenimenti, anche per bambini, nelle aree musicali e cinematografiche e) l'organizzazione di attività di formazione extrascolastica con corsi specifici a contenuto sociale e formativo finalizzati al contrasto della povertà educativa. f) l'organizzazione di attività turistiche di interesse sociale e culturale. Per raggiungere le finalità sociali l'Associazione potrà: a) organizzare e partecipare a eventi di carattere sportivo, campus estivi, convegni, manifestazioni, feste sociali, fiere e mercatini sociali. b) predisporre ed aderire ad accordi, protocolli e convenzioni con istituti scolastici pubblici e privati, in funzione della prevenzione e dell'intervento sul disagio giovanile, povertà educativa e sulle problematiche a ciò maggiormente correlate; c) stipulare rapporti convenzionati e di accreditamento con enti ed istituzioni,

pubbliche e private e partecipare a bandi pubblici. d) collaborare con altre Associazioni, istituti ed organismi non profit, operanti nei settori dell'utilità e della solidarietà sociale e) collaborare con altri enti, pubblici e privati, anche mediante la stipula di rapporti contributivi e convenzionati. 4. L'Associazione può mettere in atto, a norma dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, tali attività vanno individuate dal Consiglio Direttivo e possono anche comprendere la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, la vendita di prodotti propri, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi; Eventuali utili derivanti da attività vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione. L'associazione potrà, inoltre, effettuare raccolte pubbliche di fondi, nel rispetto della normativa vigente e con obbligo di rendicontazione. 5. Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione potrà costituire commissioni o comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali. 6. L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative, si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta. 7. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti ed ai regolamenti degli enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal Coni cui l'Associazione stessa delibererà di aderire. 7. L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti affilianti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità competenti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. L'Associazione si conforma quindi alle norme degli statuti e dei regolamenti degli EPS affilianti nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 3 – Durata. 1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.



Art. 4 - Soci diritti e doveri. 1. Le categorie dei soci sono le seguenti: soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo, i diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari; soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al presidente o al vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso dell'esercente la potestà parentale. L'ammissione può essere, entro sessanta giorni, essere rifiutata o non ratificata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea.

La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera dell'organo competente. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. L'adesione all'Associazione comporta: piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto: pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi; mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione. La perdita della qualità di socio può avvenire per: morosità; non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti; quando in qualunque modo si arrecano danni morali o materiali all'Associazione; per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo. 2. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare. 3. Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i

tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purchè rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

Art. 5 – Organi sociali 1. Gli Organi dell'Associazione sono: l'assemblea generale dei soci; il presidente; il consiglio direttivo; l'Organo di Controllo (eventuale)

Art. 6 – Assemblea generale dei soci 1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo

dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. 2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna *brevi manu* o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. 3.

All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Tutti gli associati vi hanno diritto di voto, i minorenni sono rappresentati da chi esercita la responsabilità parentale, ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato. 4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. 5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori. 6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21,

comma 1, del codice civile; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. 7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale. 8. L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. 9. Sono compiti dell'assemblea ordinaria: deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione; deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali; deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma: L'assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. 10. Sono compiti dell'assemblea straordinaria: deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione; deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 7 – Presidente 1. Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. 2. Viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto. 3. Sono compiti del presidente: sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci; convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere; firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea; convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee. 4. In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento. 5. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vice-presidente in quelle mansioni in cui



venga espressamente delegato. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

Art. 8- Consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea da tre a cinque membri eletti, compresi il presidente, il vicepresidente ed il segretario-tesoriere. Il Vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e nella sua funzione di tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Nell'adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente. **2.** Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno. **3.** Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta. **4.** Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano le medesime cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di un organismo riconosciuto dal Coni a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale. **6.** Sono compiti del consiglio direttivo: ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dal Vicepresidente; redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea; fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'articolo 6, titolo 6, del presente statuto; redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere

necessari verso i soci; attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci; individuare le attività diverse; deliberare sugli incarichi necessari al buon funzionamento della associazione; tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117. 7. Il consiglio direttivo rimane in carica un quadriennio e può essere rieletto. 8. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla elezione del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 9- Organo di Controllo L'assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'Art. 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo.

Art. 10 – Anno sociale 1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare

Art. 11 – Bilancio o rendiconto annuale 1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. 2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. 3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale. 4. L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. 5. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti



Art.12 – Patrimonio sociale 1. Il patrimonio sociale è costituito quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo; quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati contributi pubblici e privati; lasciti e donazioni; proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione. dai beni di proprietà dell'associazione Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 – Clausola compromissoria 1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio. **2.** La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. **3.** L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art. 14 – Scioglimento 1. Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 6, titolo 10, del presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. **2.** In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 15 – Rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN SCAFA (PE) IL 11/06/2021

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature: Gianni Mancuso]

[Handwritten signature: Lilla Anna]

